

COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle **ore 20,00**, in videoconferenza mediante programma Lifesize e nel rispetto del Decreto Sindacale n. 5 del 28.4.2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta d'urgenza in prima convocazione i Consiglieri Comunali, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

VENERDI' 29 GENNAIO 2021 alle ore 20,00

per trattare il seguente ordine del giorno

- 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 01 DICEMBRE 2020;
- 2) ALIENAZIONE BENE EX IPAB "CENTRO PER ANZIANI DON PRANDOCCHI CAVALLI" SITO IN P.ZA GRAMSCI N. 3 - LOCALITA' COLTARO DI SISSA TRECASALI DI PROPRIETA' ASP "DISTRETTO DI FIDENZA" E CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL F. 27, PART. 274, SUB 5 E F. 27, PART. 274, SUB. 9 - PARERE;
- 3) APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE;
- 4) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

All'appello risultano:

1 – BERNARDI NICOLA	Presente	8 – GAIBAZZI PATRIZIA	Presente
2 – FOGLIA MAURO	Presente	9 – LOMMI PAOLO	Presente
3 – BIZZI LORENZO	Presente	10 – RIVARA MARTINA	Presente
4 – TRIDENTE TIZIANA	Presente	11 – AVANZINI ILARIA	Presente
5 – MARIGLIONI NICOLE	Presente	12 – RAGAZZINI ANDREA	Presente
6 – TONINI SARA	Presente	13 – BERTOLI BARBARA	Presente
7 – ZANICHELLI IGINO	Presente		

Totale presenti: 13 - Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Raimato Nevicella la quale provvede alla redazione del presente verbale e all'accertamento dell'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel Decreto Sindacale n. 5 del 28.4.2020.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Bernardi Nicola, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Il **Sindaco** alle ore 20,00 dichiara aperta la seduta e nomina Scrutatori i Consiglieri: Mariglioni Nicole, Lommi Paolo, Rivara Martina.

Il **Sindaco** introduce e relaziona l'argomento posto al **n. 1** dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **“APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 01 DICEMBRE 2020”**

Il **Sindaco** rileva che c'è il verbale del 1 dicembre 2020.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale evidenzia che a pagina 5, quarto paragrafo, sembra che lei dica che Patrizia non capisce niente, invece quella che non capisce niente del PSC era lei e quindi chiederebbe che il testo sia leggermente variato. Chiede di leggere il testo che dice: “...interviene la Consigliera Bertoli la quale chiede solo una cosa tecnica per capire, nel senso che qui lo strumento urbanistico che viene variato è il PSC, ma è già stato adottato il PUG...” e chiederebbe di mettere “nel PUG non era previsto questo insediamento, dopo, ne aveva parlato una volta con Patrizia, ma non lei non lo sa ma era lei, Consigliera Bertoli, che non ci ha capito niente, si chiedeva, poi, deve essere variato anche il PUG...?” va bene così? Cioè è quello che intendeva, perché non intendeva dire che era la Patrizia che non capiva niente.

Interviene il **Sindaco** il quale precisa che di fianco a “lei” aggiungerebbe tra parentesi “se stessa”.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale ribadisce che è lei, Bertoli, che non ha capito niente.

Interviene il **Sindaco** il quale precisa di apportare la correzione nel seguente modo: che di fianco a “lei” aggiungerebbe tra parentesi “se stessa” non lo sa perché non ci capisce niente”.

Interviene la **Consigliera Gaibazzi** la quale osserva che in realtà poi verrà recepito dal Pug anzi è già stato recepito.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale dichiara che sempre nella stessa pagina voleva fare una correzione, magari la dottoressa ha capito male, nell'intervento di Foglia c'è scritto “ed esercizio dell'impianto fotovoltaico a terra in Sissa località Casalfoschino e non Del Postino”.

Interviene il **Segretario** il quale si scusa ed evidenzia che trattasi di errore di battitura.

Il **Sindaco** pone in votazione il punto numero 1 all'ordine del giorno con le due correzioni indicate dai Consiglieri Bertoli e Ragazzini.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 27.11.2017;

VISTO il verbale della seduta consiliare dell'1 dicembre 2020;

UDITE le richieste di correzioni al verbale da parte dei Consiglieri Bertoli e Ragazzini;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE il verbale della seduta consiliare dell'1 dicembre 2020, con le correzioni richieste, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il **Sindaco** introduce e relaziona l'argomento posto al **n. 2** dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **"ALIENAZIONE BENE EX IPAB "CENTRO PER ANZIANI DON PRANDOCCHI CAVALLI" SITO IN P.ZA GRAMSCI N. 3 - LOCALITA' COLTARO DI SISSA TRECASALI DI PROPRIETA' ASP "DISTRETTO DI FIDENZA" E CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL F. 27, PART. 274, SUB 5 E F. 27, PART. 274, SUB. 9 - PARERE"**

Il **Sindaco** comunica che Asp per poter alienare l'immobile deve chiedere il parere al Comune e, oggi, il Consiglio esprime il parere per autorizzare poi la vendita. Come si può vedere, nei documenti c'è anche la stima dell'appartamento che, se non sbaglia, è di 66.000 euro se verrà venduto libero e di 56.000 se verrà venduto con le persone dentro. Il Sindaco ricorda che è una storia vecchia che sanno meglio di tutti Ragazzini e gli ex Amministratori di Sissa, ed evidenzia che questo fa parte di un lascito avvenuto anni fa, quando ancora c'era la Casa di Riposo definita del Comune di Sissa e, poi, quando si è andati tutti in Asp è stato tutto aggregato in Asp. L'unica cosa che aggiungerebbe, come vincolo, a tutta questa situazione, perché non è espresso bene, anche se teoricamente viene sempre fatto così, però lui lo aggiungerebbe nella delibera come condizione, che il valore della vendita verrà sì, come detto nella delibera, investito per anziani, però metterebbe del Comune di Sissa Trecasali, perché siccome il lascito era stato fatto al Comune di Sissa, alla Casa di Riposo del Comune di Sissa, è giusto che, nell'eventualità sia venduto, i soldi vengano utilizzati per investimenti, o comunque per azioni, che riguardino il territorio di Sissa Trecasali. Non sa se il Consiglio è d'accordo, ma presume di sì. Comunica che, comunque, ha già sentito anche Asp perché ha visto che nella loro relazione non hanno specificato il territorio, ma gli hanno detto che di solito non possono specificarlo perché il bene, teoricamente, è di Asp, però gli hanno detto di metterlo pure come vincolo, perché sanno che quei soldi lì verranno comunque investiti sul territorio di Sissa Trecasali. Oltre a quello, precisa che c'è l'accordo con la frazione, quindi anche con la Comunalità, San Nazzaro, aveva sentito anche Mori ed è tutto a posto, non hanno problemi neanche loro, di problematiche non ce ne sono, poi Asp metterà in vendita l'immobile.

Interviene il **Consigliere Lommi** il quale chiede, per ignoranza giuridica, come mai ci vuole l'autorizzazione del Comune, visto che il bene rientra tra quelli di Asp, quindi una volta fatto il passaggio dall'ex Ipab ad Asp, anche di tutta la parte patrimoniale, perché ci vuole l'autorizzazione del vecchio proprietario.

Interviene il **Sindaco** il quale crede di averlo letto ma non ricorda dove.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale comunica che può rispondere lui. Evidenzia che al momento di questo lascito, quando c'è una donazione, l'Ente che ha donato all'altro Ente, prima di poter alienare l'immobile donato, deve chiedere il parere all'Ente che ha donato. Qui si tratta di una donazione tra l'Ente Comune di Sissa, allora, all'Ente Asp che aveva inglobato tutte le ex Ipab, Era l'Ipab che era una partecipata comunale e quindi era una donazione fatta ad Asp in questo caso, come altre donazioni, Ricorda che era stato fatto questo passaggio quando l'altro appartamento, dove tuttora c'è il medico, Asp che ha venduto a Comunalità, il Comune di Sissa doveva dare parere favorevole perché era un immobile di un Ipab che era una partecipata del Comune, quindi è per legge proprio.

Dichiara, poi, che il suo intervento lo ha anticipato il Sindaco perché voleva proprio chiedere quando l'Ente, ed in questo caso l'Asp, chiede il parere per poter vendere, in genere ha già l'acquirente, o per lo meno un possibile acquirente, dal momento che ci sono, poi, le due stime: la stima dell'appartamento vuoto e la stima dell'appartamento occupato, gli sembra che possa già essere individuato anche la persona, ma per lui va bene lo stesso, in tutti i modi. E rimarca che voleva anche lui fare una domanda al Sindaco, ad Asp, ma ha già risposto che tutti quanti sono d'accordo, ad investire questi soldi ricavati dalla vendita dell'appartamento nei servizi all'interno del Comune di Sissa Trecasali, se poi hanno già individuato anche nello specifico quali potrebbero essere questi soldi, dove potrebbero venire impiegati, meglio ancora, ma se non lo fanno lo diranno. Afferma che magari qualche idea potrebbe fornirgliela l'Amministrazione comunale, se sono in difficoltà, ma pensa che non lo siano, però potrebbero anche recepire un suggerimento se si è d'accordo nel darlo.

Interviene il **Sindaco** il quale crede che, al momento, non siano stati destinati, però per quanto riguarda la destinazione, se non gliela fornisce il Comune ce l'hanno sicuro.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale ritiene che lì si possa anticipare fornendo delle proposte e, come maggioranza e minoranza, trovare un punto comune, non è una cifra che si possa fare chissà che cosa, però era anche questo qualcosa di importante, ammesso che loro accettino questa modifica perché sa, da parte sua, che una volta inglobata Asp potrebbe dire che hanno più bisogno di investire nella struttura di San Secondo piuttosto che in quella di Sissa, occorre fermarli prima a Sissa Trecasali piuttosto che portarli in un'altra struttura.

Interviene l'**Assessora Tridente** la quale concorda con quanto detto finora e sicuramente la destinazione, per quanto la riguarda, potrebbe già avanzare l'ipotesi di andare ad incrementare quello che è il progetto comunale di attività domiciliare legata agli anziani e afferma che quale progetto meriterebbe più di questo non sa, perché riguarda proprio la sfera degli anziani ed andrebbe ad incrementare le risorse che già sono state stabilite grazie alla convenzione e si aggiungerebbero per finanziare il progetto "me sta a cà mia".

Il **Sindaco** pone in votazione il punto numero 1 all'ordine del giorno.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Sissa Trecasali è istituito con decorrenza 01.01.2014, a seguito di fusione dei Comuni di Sissa e di Trecasali (Legge Regionale 07/11/2013 n.20), conseguentemente disciolti;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162/L del 28 Settembre 2000, avente all'oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, comma 5 in materia di separazione tra funzioni di indirizzo politico ed attività di gestione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, avente all'oggetto: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche", e in particolare l'articolo 2 comma 2; l'articolo 5 comma 1 e 2; l'articolo 7 comma 6, l'articolo 40 commi 1, 3 e 4; l'articolo 40 bis; l'articolo 45 commi 1 e 3; l'articolo 48 comma 2;

VISTA la deliberazione G.C. n.61 in data 23/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio finanziario 2020/2022" esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO:

1. la delibera consigliare del Comune di Sissa n. 113 del 03/12/1981, ricevuta dal CO.RE.CO il 22/12/1981, con la quale si determinò di donare gratuitamente al Don Prandocchi - Cavalli, la proprietà indivisa nella misura della metà del terreno edificabile posto in Coltaro ed aventi i seguenti dati catastali: Foglio 27 - mapp. 274 (lotto edificabile);
2. la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 19/02/1982, con la quale il Comune di Sissa deliberò di:
 - donare al Centro Sociale Don Prandocchi Cavalli, la proprietà indivisa nella misura della metà del terreno edificabile posto in Coltaro, avente i seguenti dati catastali: F.27, mapp.274 - donare al Centro Sociale Don Prandocchi Cavalli i due appartamenti al rustico, l'uno sovrapposto all'altro, situati rispettivamente al piano terra ed al primo piano, con vani accessori ad uso cantina e con due vani a garages nel fabbricatello autonomo, nonché le parti comuni dell'intero immobile, quali scale, fognatura, ecc., restando stabilito che le spese dell'atto di donazione dovranno essere a carico dell'Ente donatario, mentre le spese tecniche restano a carico del Comune;
 - dare mandato al Sindaco di procedere all'atto di donazione di cui sopra sottoscrivendo il relativo atto notarile rinunciando all'ipoteca legale che può competere al Comune, con esonero da qualsiasi responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari;
 - dare mandato al Sindaco, contestualmente alla donazione, di dividere il fabbricato con il Centro Sociale Don Prandocchi Cavalli;

PREMESSO CHE:

- con atto a rogito notaio dottor Enrico Bandini in data 21 marzo 1983, Repertorio n. 38.169, Raccolta n. 15.370, registrato a Parma in data 11 aprile 1983 al n. 2330 e trascritto a Parma in data 30 marzo 1983 al n. 2659 Reg. Part. , il Comune di Sissa, proprietario del complesso immobiliare in Coltaro di Sissa (Parma), nuova traversa di Via Roma (oggi piazza Gramsci n. 3) costituito da un terreno edificabile con sovrastanti fabbricati in corso di costruzione (precisamente un fabbricato principale destinato ad abitazioni e cantine e un fabbricatello autonomo destinato ad autorimesse) donava all'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) "Centro sociale per anziani Don Prandocchi - Cavalli", con sede in Sissa, codice fiscale n.80006110342, la piena proprietà sulle porzioni del suddetto complesso, che allora erano state così individuate nella loro consistenza, precisamente:
 - 1) appartamento posto al piano terra, lato est del fabbricato principale in corso di costruzione, composto da camera, soggiorno, bagno e cucina avente a confini: a nord i vani a cantina di cui oltre e area cortilizia comune; a est e sud area cortilizia comune; ad ovest vani cantina di cui oltre e vano scala comune;
 - 2) appartamento posto al piano primo, lato est del fabbricato principale in corso di costruzione, costituito da due camere, soggiorno, cucina e bagno avente a confini: a nord, a est e a sud in proiezione verticale area cortilizia comune; a ovest vano scala comune e residue ragioni dell'Ente donante; con annessi (a detti appartamenti):
 - 3) due locali a uso cantina posti al piano terra, aventi nel complesso a confini: a nord area cortilizia comune; a est e a sud appartamento di cui al punto 2; a ovest vano scala comune.
 - 4) due locali ad uso autorimessa nel fabbricatello autonomo posto ad est del fabbricato principale aventi nel complesso a confini: a nord est e ovest area cortilizia comune; a sud ragioni Ente donante;
- le suindicate porzioni immobiliari risultavano meglio individuate con colorazione rossa nella planimetria allegata sotto alla lettera "C" al rogito del notaio Enrico Bandini repertorio n. 38.169 sopra citato;

- detta planimetria raffigurava altresì con colorazione gialla le parti comuni e senza alcuna colorazione le porzioni non oggetto di donazione con il citato rogito e che quindi dovevano intendersi rimaste in piena proprietà al Comune di Sissa;
- tutte le porzioni sia del fabbricato principale che del fabbricatto accessorio (entrambi in corso di costruzione al momento dell'atto di donazione) non risultavano ancora censite al Catasto Fabbricati, essendo soltanto individuato con i precisi estremi catastali il terreno oggetto dell'intervento edificatorio e precisamente: al Catasto Terreni del Comune di Sissa foglio 27 mappale 274 di ha O. 12.00;
- in data 11 novembre 1993 è stata presentata denuncia di nuova costruzione n. 3865 in base alla quale in modo erroneo tutte le unità costituenti l'intero predetto complesso immobiliare venivano attribuite, in parti uguali ed indivise, al Comune di Sissa ed al "Centro sociale per anziani Don Prandocchi - Cavalli";
- a seguito del Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n.207, recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e della Legge Regione Emilia Romagna del 12 marzo 2003 n. 2, la Regione Emilia Romagna con deliberazione in data 23 giugno 2008 n. 951/1, trascritta a Parma in data 12 ottobre 2009 al n. 13912 Reg. Part. , ha disposto la costituzione dell'Ente pubblico non economico denominato "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DISTRETTO DI FIDENZA" (in alcuni atti e documenti indicato anche come "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA O ASP DISTRETTO DI FIDENZA"), come sopra meglio generalizzata, mediante la trasformazione della IPAB "Centro sociale per anziani Don Prandocchi - Cavalli" (e di altre IPAB che non rilevano in questa sede), con decorrenza dal 10 luglio 2008;
- a seguito di tale delibera l'"ASP DISTRETTO DI FIDENZA" è pertanto subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPAB "Centro sociale per anziani Don Prandocchi - Cavalli" in conformità all'art.4 D.Lgs. 207/2001 ed all'art 25 L.R. Emilia Romagna n. 2/2003, con la conseguente devoluzione del patrimonio del "Centro sociale per anziani Don Prandocchi - Cavalli";
- pertanto, a seguito delle sopra descritte operazioni di trasformazione/costituzione, tutte le unità costituenti l'intero predetto complesso immobiliare risultano oggi erroneamente censite, in parti uguali ed indivise, in testa al Comune di Sissa ed alla AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DISTRETTO DI FIDENZA" (in alcuni atti e documenti, fra cui l'intestazione catastale, indicata anche come "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA O ASP DISTRETTO DI FIDENZA");
- l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Distretto di Fidenza" con delibera di Consiglio di Amministrazione n.58 del 26/06/2009 ha affidato al dott. Fontanabona Giovanni, notaio in Parma, l'incarico per la redazione di atto ricognitivo per la definizione della proprietà di alloggi e relative pertinenze siti in Coltaro di Sissa;

VISTA la delibera di Giunta Comunale di Sissa n. 149 del 10/12/2009 avente ad oggetto "Donazione ad ASP distretto di Fidenza di due appartamenti con locali accessori ed autorimessa posti in Coltaro di Sissa, P.za Gramsci n.3 - approvazione atto ricognitivo e voltura";

VISTO l'atto ricognitivo redatto dal notaio Dott. Mario Dagres dello studio notarile Fontanabona-Chiari-Condem-Dagres del 09/02/2010, repertorio n.965, raccolta 326, registrato a Parma il 01/03/2010 al n.3607 mod. 1T e trascritto a Parma il 02/03/2010 al n.4520 Reg. Gen e al n.2712 Reg. Part., con il quale si procedeva a volturare e trascrivere le seguenti proprietà:

- a) ex COMUNE DI SISSA piena proprietà dei seguenti immobili, individuati all' ufficio Catasto dei Fabbricati del Comune di Sissa, al foglio 27 con i seguenti dati:
 - Mappale 274 subalterno 2, categoria A/3, classe 1, vani 4 e rendita catastale di euro 185,92;
 - Mappale 274 subalterno 4, categoria A/3, classe 2, vani 5 e rendita catastale di euro 271,14;
 - Mappale 274 subalterno 6, categoria C/6, classe 4, mq. 10 e rendita catastale di euro 39,77;

- Mappale 274 subalterno 7, categoria C/6, classe 4, mq. 10 e rendita catastale di euro 39,77;
- b) AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "DISTRETTO DI FIDENZA" piena proprietà dei seguenti immobili, individuati all' ufficio Catasto dei Fabbricati del Comune di Sissa, al foglio 27 con i seguenti dati:
 - Mappale 274 subalterno 3, categoria A/3, classe 1, vani 5 e rendita catastale di euro 232,41;
 - Mappale 274 subalterno 5, categoria A/3, classe 2, vani 5 e rendita catastale di euro 271,14;
 - Mappale 274 subalterno 8, categoria C/6, classe 4, mq. 10 e rendita catastale di euro 39,77;
 - Mappale 274 subalterno 9, categoria C/6, classe 4, mq. 10 e rendita catastale di euro 39,77;con vincolo di destinazione allo scopo specifico di assistenza agli anziani.

VISTA la delibera di Consiglio Comunale di Sissa n.33 del 30/06/2010, con la quale si esprime parere favorevole all'alienazione da parte di ASP "Distretto di Fidenza" dell'appartamento e relative pertinenze, sito in Piazza Gramsci n.3 – Loc. Coltaro di Sissa e censita al Catasto Fabbricati del Comune di Sissa al foglio 27, particella 274, sub. 3 e foglio 27, particella 274, sub. 8;

VISTE:

- la Deliberazione n. 34 del 24.11.2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione di ASP approva la proposta di alienazione dell'immobile sito in Sissa Trecasali- Località Coltaro - Piazza Gramsci n.3, di proprietà di ASP "Distretto di Fidenza" al fine di poter destinare risorse per attività specifiche in favore di anziani (in conto capitale);
- la nota del 09/12/2020 pervenuta il 09/12/2020 (ns prot.13654 - prot. ASP 8392) con la quale ASP Distretto di Fidenza chiede al Comune di Sissa Trecasali l'espressione del parere di Sua competenza previsto dalla delibera di Consiglio Regionale n.624/2004 per l'alienazione dell'appartamento e relative pertinenze, sito in P.za Gramsci n.3 - 10c. Coltaro di Sissa - e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sissa Trecasali al foglio 27, particella 274, sub.5 e foglio 27, particella 274, sub.9;
- la stima sommaria redatta dall'Agenzia del Territorio di Parma relativa all'alloggio con annesso garage, posto in P.za Gramsci n.3 - loc. Coltaro di Sissa - e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sissa Trecasali al foglio 27, particella 274, sub.5 e foglio 27, particella 274, sub.9 che individua un valore di mercato pari ad € 66.000,00 in c.t. (Euro sessantasei mila/00), nel caso in cui l'immobile fosse venduto locato, il valore di mercato stimato è pari a € 56.000,00 in c.t. (Euro cinquantasei mila/00);

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione espressi dal Responsabile del III Settore "*Opere Pubbliche e Patrimonio*" Arch. Paolo Bonoli e dal Responsabile del II Settore "*Servizi Finanziari e Promozione Culturale e Territoriale*" dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in allegato;

DATO ATTO che su proposta del Sindaco il Consiglio Comunale si è espresso all'unanimità al vincolo che le risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile siano destinate al territorio del Comune di Sissa Trecasali;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti

DELIBERA

Per le ragioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE all'alienazione da parte di ASP Distretto di Fidenza dell'appartamento e relative pertinenze, sito in P.za Gramsci n.3 - 10c. Coltaro di Sissa Trecasali - e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sissa Trecasali al foglio 27, particella 274, sub.5 e foglio 27, particella 274, sub.9;

DI ESPRIMERE il vincolo che le risorse derivanti dall'alienazione dell'immobile siano destinate al territorio del Comune di Sissa Trecasali;

DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29.01.20201
Oggetto	ALIENAZIONE BENE EX IPAB "CENTRO PER ANZIANI DON PRANDOCCHI-CAVALLI" SITO IN P.ZA GRAMSCI N.3 - LOCALITA' COLTARO DI SISSA TRECASALI DI PROPRIETA' ASP "DISTRETTO DI FIDENZA" E CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL F.27, PART.274, SUB.5 E F.27, PART. 274, SUB. 9 - PARERE
Contenuto	ALIENAZIONE BENE EX IPAB "CENTRO PER ANZIANI DON PRANDOCCHI-CAVALLI" SITO IN P.ZA GRAMSCI N.3 - LOCALITA' COLTARO DI SISSA TRECASALI DI PROPRIETA' ASP "DISTRETTO DI FIDENZA" E CENSITO AL CATASTO FABBRICATI AL F.27, PART.274, SUB.5 E F.27, PART. 274, SUB. 9 - PARERE
Eventuale spesa prevista	Nessuna spesa
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	Prot. n. 13657/2020

DI DICHIARARE, per l'urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente eseguibile, a seguito di separata unanime favorevole votazione, resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Il **Sindaco** introduce e relaziona l'argomento posto al **n. 3** dell'ordine del giorno avente ad oggetto: **"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE"**

Il **Sindaco** comunica che è presente la D.ssa Storci.

Il **Sindaco** comunica che si pensava di non fare né il Consiglio comunale, né di farlo così affrettato ma, purtroppo, poi lo spiegherà meglio la Rosanna, non hanno inserito proroghe per quanto riguarda l'approvazione del regolamento, come si auspicava, e, quindi, lo si è dovuto fare il 31 gennaio perché non si poteva andare oltre.

Interviene la **D.ssa Storci** la quale illustra che con una legge del 2019 c'è stata una riforma tributaria che ha detto che doveva essere istituita entro il 31 gennaio 2021 questo canone unico patrimoniale che riunisce in sé Cosap, l'Imposta pubblicità e pubbliche affissioni e il canone mercatale che diventano, quindi, non più imposte bensì canoni di occupazione degli spazi. Continua dicendo che questo regolamento che in teoria doveva essere trascinato con la scadenza del bilancio, la scadenza non è slittata né con la Legge finanziaria e nemmeno con il Decreto Milleproroghe e che, adesso forse, con la trasformazione in legge di fine gennaio, può darsi che slitti, ma lo si è comunque predisposto per approvarlo e rispettare i termini di legge. Precisa che è stato predisposto un unico regolamento per la disciplina di questo canone che comprende, come diceva prima, la Cosap, l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e i canoni mercatali che prima erano ricompresi nella Cosap e che adesso hanno una vita propria. Come falsariga, si è seguito l'impostazione del regolamento Ifel e, in più, con la Ditta che gestisce l'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni sono state concordate delle cose in più che, in un certo senso, spersonalizzano il regolamento con i precedenti regolamenti comunali, lo si approva per rispettare i termini di legge.

Interviene il **Sindaco** il quale rimarca che nel regolamento, come si è potuto leggere, ci sono tra le modalità di pagamento anche, nel caso in cui le somme sono abbastanza ingenti, la possibilità di rateizzare, sono previsti degli sconti per determinate esigenze, sono previste esenzioni per altre esigenze, quindi è abbastanza completo.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale rileva che a pagina 13, all'articolo 26, comma 3, modalità pubbliche affissioni si dice: "La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi." Precisa che lo scopo di chi si serve di questo servizio di pubbliche affissioni è quello di far sapere al maggior numero di persone possibili, che risiedono nel territorio comunale di Sissa Trecasali, anche in altri territori ma non interessa perché avranno i loro regolamenti, il messaggio che si vuole divulgare e crede che gli impianti comunali utili siano 10, ha fatto il conto e le pare che siano circa 10. Ma se chi effettua le affissioni mette 5 manifesti nell'impianto di Gramignazzo e 5 a Palasone, e uno decide di affiggerne 10, paga per 10, se li si affigge 5 a Gramignazzo e 5 a Palasone, non si raggiunge lo scopo, l'interessato ha pagato per niente. Quindi, chiederebbe che fosse specificato che "le affissioni saranno garantite in modo da occupare il maggior numero di impianti, relativamente al numero di fogli consegnati". Non sa se si è spiegata, però ne aveva parlato una volta anche con Mauro, facendogli vedere proprio davanti al Comune a Trecasali, dove c'è l'impianto di affissione, che c'erano 4 manifesti tutti uguali: ma cosa le interessa avere 4 manifesti in un posto, uno non è che li legge 4 volte: li vorrà leggere a Trecasali, a Ronco, a Viarolo e a San Quirico o a Sissa.

Interviene il **Vicesindaco** il quale ricorda benissimo di quella volta lì che gli aveva fatto notare la cosa.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale sottolinea che se si guarda molto spesso è così: li affiggono tutti in una o due bacheche, quindi loro hanno fatto il loro lavoro ma l'utente non ha raggiunto lo scopo per il quale ha pagato.

Interviene il **Sindaco** il quale dichiara che, secondo lui, è corretta la cosa che ha detto, che ha sollevato la Consigliera Bertoli e cioè che venga definita tra il Comune e chi fa le affissioni: il Comune dovrà dire a chi fa le affissioni di non metterne 5 in un unico luogo ma di distribuirli sul territorio. Sarà quindi il Comune a dare disposizioni in questo senso a chi fa le affissioni.

Interviene la **D.ssa Storci** la quale conferma che va concordato con chi fa le affissioni.

Interviene **l'Assessora Tonini** la quale, visto che è capitato anche a lei di trovarsi dei manifesti affissi nella stessa identica posizione, ritiene che si potrebbe trovare la possibilità, come avviene anche a Parma, di avere un elenco delle location degli impianti e decidere in quel momento, quando si fa l'acquisto della postazione, di inserirli in un determinato impianto piuttosto che un altro, si può dare la possibilità di scelta da parte di chi paga la pubblicità. Concorda con la Consigliera Bertoli.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale chiede se si può mettere nel regolamento laddove come c'è scritto "dove li si mette" aggiungere dicendo "saranno garantiti in modo da occupare il maggior numero di impianti" e non il maggior numero di manifesti tutti in un impianto ma nel maggior numero di impianti.

Interviene **l'Assessora Tonini** la quale riassume, quindi, l'inciso da aggiungere "il maggior numero di impianti rispetto ai manifesti consegnati.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale conferma tale modalità nel senso che se uno consegna 20 manifesti da affiggere che ne vengano messi almeno uno per ogni impianto.

Interviene **l'Assessore Bizzi** il quale precisa che occorre verificare anche quali sono liberi in quel momento, comunque concorda pienamente con la Consigliera Bertoli.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale rimarca che se poi ci saranno dei problemi sarà una contingenza, ma non sarà sempre così ed in genere fanno così e non lo ha riscontrato solo lei.

Interviene il **Consigliere Lommi** il quale è assolutamente d'accordo e pensa ci sia, lo deduce anche dall'articolato stesso, se c'è la possibilità a consuntivo dove sono stati messi anche a farlo in modo preliminare, simile a quello che diceva l'Assessore Tonini, con l'obiettivo che diceva la Consigliera Bertoli, di poter avere una scelta prima, tanto se è occupato non si può mettere. Pensa che un sistema informatizzato ci sia, quindi nel regolamento, se si può, chiede alla Ragioniera se è ostativo, nel contratto di servizio con chi fa il lavoro per il Comune, non conosce se ci sono delle clausole specifiche sull'esecuzione di questa fase, prevedere appunto modalità di consegna e di esposizione, ci vuole semplicemente un'informatizzazione.

Interviene la **D.ssa Storci** la quale evidenzia che adesso il servizio viene riaffidato perché, oltre alla pubblicità e alle pubbliche affissioni, siccome è un canone unico, verrà affidata anche la Cosap e il canone mercatale sempre alla Ditta che gestisce tutto il canone, per cui si possono fare degli accordi antecedenti all'affissione, eventualmente, in modo da soddisfare la richiesta del cliente, pensa sia una cosa normale.

Interviene il **Consigliere Lommi** il quale propone se si possa redigere un contratto di servizio con il nuovo gestore in quell'ottica, ripete è una normale informatizzazione, file banali. In questo caso propone se si può a questo punto 3) prevedere "se non mette a disposizione" cioè come se fosse post "mette a disposizione una volta che c'è la consegna".

Interviene la **D.ssa Storci** la quale ritiene che questo sia meglio scriverlo nel contratto di affidamento, perché si specificano queste cose con il contratto e, quindi, l'affidatario del servizio assume questi obblighi firmando il contratto. Quindi è meglio metterlo nel contratto che specificarlo nel regolamento.

Interviene il **Consigliere Lommi** il quale propone di mettere nella parte sopra dove c'è "devono essere consegnati" in quel caso lì il Comune al gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni che possono essere utilizzate con indicazione" cioè in modo che ci sia questa interazione, non è una cosa stranissima.

Interviene la **D.ssa Storci** la quale conferma, anche perché c'è da predisporre il nuovo contratto di affidamento.

Interviene il **Sindaco** il quale chiede alla D.ssa Storci se ci si riesce, questo lo si inserisce nell'accordo che si farà con l'affidatario.

Interviene la **D.ssa Storci** la quale comunica che si prende l'appunto e quando si stilerà l'affidamento del servizio verranno specificate alcune cose per cui loro saranno obbligati a tenerne conto.

Interviene il **Sindaco** il quale direbbe di aggiungere "garantire il massimo dell'estendibilità dei manifesti sul territorio, in base alle disponibilità, chiaramente, che ci sono degli spazi e a farlo preventivamente all'affissione".

Interviene la **D.ssa Storci** la quale rimarca di metterlo nel contratto, comunque quando sarà fatto lo si guarderà insieme per verificare che le cose che sono state dette siano specificate bene.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale dichiara che intende fare una richiesta, che magari è fuori luogo, per quel che riguarda tutte quelle lenzuolate che fanno al di fuori delle bacheche, o quanto meno nelle manifestazioni fieristiche, che espongono e rimangono fuori non per un periodo giusto della durata della manifestazione, ma eventualmente per mesi e mesi dopo, perché non li vanno più a ritirare: lì che cosa si può fare?

Interviene il **Sindaco** il quale rileva che spesso sono le Associazioni che, molte volte, rispondono che sono volontari li toglieranno, hanno bisogno di tempo, si sono presi le ferie per fare la manifestazione, ci andranno.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale sottolinea che in determinati punti del territorio forse sono anche piuttosto ingombranti per quel che riguarda la viabilità, a volte succede anche questo, anche lì, in un determinato punto piuttosto che un manifesto ce ne sono 4 o 5 per dare maggior visibilità all'evento, se poi rimane fuori anche un mese o un mese e mezzo.....

Interviene il **Sindaco** il quale precisa che se ingombrano o non rispettano il codice della strada intervengono i vigili.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale rimarca che non sempre sono intervenuti, in determinati punti dove c'è una bella visibilità, perché di solito li vanno a mettere dove c'è una visibilità chiara, in punti strategici, non li vanno a mettere dove la visibilità è piuttosto oscura, li mettono proprio visibili, ma capisce che il vigile prima di andarsi a scontrare con un volontario! Però che almeno ci sia l'ordine di dire che finita la manifestazione deve essere ritirato tutto quanto non che rimanga lì fino alla manifestazione successiva.

Interviene il **Sindaco** il quale fa presente che gli viene sempre ricordato, a volte arrivano lunghi perché magari la lasciano per ultimo.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale ritiene che debba essere tirato via "a volte".

Interviene il **Consigliere Lommi** il quale conferma che viene sempre ricordato poi, in termini di legge, sono tutti abusivi e lo dice chi ne ha messi fuori migliaia nel corso degli anni.

Interviene la **Consigliera Bertoli** la quale afferma che lo sanno sono loro.

Interviene il **Consigliere Lommi** il quale ricorda, quando c'era ancora Pavesi, forse erano ancora a Treccasali, delle riunioni ad hoc con le Associazioni per cercare di darsi del buon senso, perché

anche se li si tira via in tre giorni, ma li si appende nei pressi di un incrocio o nei pressi di un semaforo è, comunque, una cosa pericolosa. Afferma che se dopo c'è il rigore assoluto, effettivamente, è una penalizzazione perché è un modo di promozione, però forse la cosa che ha detto Lorenzo, quindi del contatto costante con le Associazioni, a ricordare prima, dopo e durante di non appenderne 150.000, di usare il buon senso da cittadini, purtroppo è l'unica roba, altrimenti bisogna vietarle tutte, non c'è altra maniera. Quindi l'incontro classico che si fa con le Associazioni, a volte anche magari con un vigile presente che lo ricorda appunto.

Interviene **l'Assessore Bizzi** il quale precisa che basta anche una telefonata se stanno qualche giorno in più, anche a lui è successo di ricevere questa telefonata da Nicola anni fa e li hanno tirati via quando li hanno chiamati.

Interviene il **Consigliere Ragazzini** il quale rileva che le tariffe vengono stabilite in Giunta perché qui non vede ancora cifre su quello che riguarda proprio le affissioni, il plateatico, l'area mercatale.

Interviene la **D.ssa Storci** la quale precisa che le tariffe devono essere stabilite in Giunta prima dell'approvazione del bilancio, questa è la regola. Comunque, la Legge impone un'invarianza delle entrate, quindi si dovrà, pur avendo degli scaglioni diversi, mantenere le tariffe esistenti, considerando anche l'aggio del concessionario che sarà circa il 14%. Però occorrerà fare tutta una proiezione sulle tariffe che si va ad applicare, sull'eventuale gettito che, teoricamente, dovrebbe essere assicurato.

Interviene il **Sindaco** il quale mette in votazione il punto numero 3 che ha anche l'immediata eseguibilità.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

PRESO ATTO, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

DATO ATTO che è stata approvata la richiesta presentata dall'ANCI e dall'UPI in Conferenza Stato-città per il **differimento al 31 marzo 2021 dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali**;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita:

"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale ed il canone di concessione dei mercati entro il 31 gennaio 2021 e che le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "Mille proroghe";

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che:

"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere

alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

PRECISATO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e del canone mercatale, viene demandato alla Giunta Comunale, con apposito atto da deliberare entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

VISTI, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

SPECIFICATO che il canone è disciplinato dall'Ente in modo da salvaguardare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

SPECIFICATO, altresì, che le tariffe che verranno approvate oltre a rispettare le disposizioni legislative, dovranno consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole rilasciato in data 26.01.2021, pervenuto al protocollo dell'ente in data 27.01.2021 e registrato al n. 1104, da parte del Revisore Unico dei Conti, Rag. Valeria Robuschi, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 (Allegato “B”);

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del II Settore – *Servizi Finanziari* e Promozione Culturale e Territoriale – Dott.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI ISTITUIRE il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
3. DI ISTITUIRE il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
4. DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", che disciplina i canoni di cui ai punti 2 e 3, **allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A")**;
5. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale la determinazione delle relative tariffe, di cui al Regolamento in oggetto, con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
6. DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l'obbligatorietà dell'istituzione;
7. DI DARE ATTO che, nelle more dell'approvazione delle tariffe di cui al precedente punto, verranno applicati i canoni e le tariffe in vigore nell'anno 2020 salvo eventuale conguaglio, precisando comunque che le tariffe che costituiscono il nuovo canone unico patrimoniale saranno il più possibile omogenee rispetto a quelle vigenti nel 2020;
8. DI DARE ATTO che il nuovo Canone Unico Patrimoniale, dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
9. DI DARE ATTO, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
10. DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente;
11. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all'art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:

Provvedimento	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.1.2021
Oggetto	Approvazione Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale
Contenuto	Istituzione Nuovo Canone Unico Patrimoniale e approvazione del relativo Regolamento ai sensi della L. 160/2019 articolo 1 commi dal n. 816 al n. 847.
Eventuale spesa prevista	
Estremi principali dei documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento	L. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020)

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito per ottemperare alle scadenze di legge, con separata unanime favorevole votazione, resa per appello nominale dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco in merito al punto n. 4 dell'ordine di giorno dichiara che non ci sono comunicazioni.

La seduta del Consiglio termina alle ore 20.40

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Nicola Bernardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nevicella Raimato